

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 MAR. 2014

IL SEGRETARIO


Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 420 del 7 MAR. 2014

STRUTTURA PROPONENTE : DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO AREA TERRITORIALE E SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento € 3.124,24 al lordo di iva e cnp a titolo di spese giudiziali dovute per l'assistenza medico-legale svolta nel proc. penale n. 1229/11 R.G.N.R. e n. 515/12 R.G. GIP. a carico del dipendente S.C. matr. n. 90548.

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 7 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Area Territoriale e Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura che attesta la regolarità formale e legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni del Commissario Straordinario;

Premesso che il dipendente dott. S.C. matr. n. 90548, dirigente medico in servizio presso l'ambulatorio del Presidio Territoriale di Emergenza di Chiaramonte Gulfi (RG) dell'ASP di Ragusa, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale, iscritto al n. 1229/11 R.G.N.R. e n. 515/12 R.G. GIP davanti al GIP del Tribunale di Modica, svoltosi per ragioni connesse al servizio, conclusosi favorevolmente per il dipendente con l'assoluzione del reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato;

Che nel corso delle indagini il dipendente dott. S.C. si è avvalso della consulenza tecnica del dr. Giuseppe Iuvara;

Visto l'art. 25 2° comma del CCNL Aree -Dirigenziali Sanità 1998 - 2001, che prevede: *"L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione allo interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dirigente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

Vista la nota prot. 5144 del 12.11.2013 del dipendente C.S., a mezzo della quale, chiede il rimborso delle spese legali, sostenute per la propria difesa;

Vista la nota prot. n. 778 del 14.02.2014 del dipendente dott. S.C. matr. n. 90548, con allegate le fatture n. 6 del 27.03.2012 di € 500,00, n. 28/bis del 16/11/2012 di € 500,00 e la n. 24 del 06.11.2013 di € 634,40, emesse dall'avv. Giulio Ottaviano del foro di Modica, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 1.634,40 al lordo di iva e cpa;

Vista la ricevuta n. 15 del 20.03.2012, parte integrante della richiesta avanzata dal dipendente dott. S.C., emessa dal dott. Giuseppe Iuvara, che ha prestato consulenza medico-legale, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo di €. 1.489,84 al lordo di iva e cnp;

Richiamate la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è

limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese medico-legali sostenute dal dipendente dott. S.C. matr. n. 90548 ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Aree-Dirigenziali Sanità 1998 - 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, per l'importo complessivo di € 3.124,24 al lordo di iva e cnp;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo complessivo di € 3.124,24 al lordo di iva e cnp, a titolo di rimborso spese medico-legali per la liquidazione delle parcelle dell'Avv. Giulio Ottaviano e del dott. Giuseppe Iuvara, proprio C.T.U.
- Autorizzare la relativa spesa di € 3.124,24 al lordo di iva e cnp a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 1229/11 R.G.N.R. e n. 515/12 R.G. GIP, imputandola al conto di costo n. 50202012 denominato "rimborso spese viaggi e soggiorno".

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	150313		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
